

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ma la holding riduce veramente il livello impositivo?

di **Ennio Vial**



Seminario di specializzazione
E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA
[Scopri di più >](#)

A volte si sente dire che la **holding** riduce il **livello impositivo** portandolo quasi pari a zero. Ma è proprio vero?

In passato si constatava come il trust fosse circondato da un'aura di **sospetto** e diffidenza e ci sono voluti anni per sdoganarlo nel nostro sistema!

Per la **holding**, invece, sembra configurarsi un approccio diverso: nessuna diffidenza, nessun ostracismo, anzi! La holding è dotata di superpoteri e ti migliorerà la vita.

Il **fiscalista** che legge queste considerazioni le troverà indubbiamente banali, ma questa diceria può essere lo spunto per fare qualche **riflessione** più compiuta.

Innanzitutto anche Pierino, seduto all'ultima fila della classe, sa che la **tassazione del 1,2% sui dividendi non è esaustiva** in quanto si deve aggiungere **l'ulteriore tassazione del 26% quando i dividendi saranno distribuiti ai soci**.

A ben vedere, la **micro imposta non è un prelievo sostitutivo** di un maggior esborso, ma semplicemente un **prelievo aggiuntivo**: se eviti la holding, ti eviti anche quello.

La tassazione del 1,2% rappresenta, quindi, un **costo aggiuntivo che si decide di pagare per estrarre gli utili dalle società operative**, e parcheggiarli in una società diversa che svolge una attività meno rischiosa di quella operativa differendo il prelievo del **26%**.

Sotto il profilo della **fiscalità diretta**, più che vantaggi dobbiamo fare i conti con appesantimenti di varia natura.

Si pensi, ad esempio, alla **disciplina delle società di comodo** che sostanzialmente non interessa le imprese operative che conseguono ricavi, ma che crea **non pochi fastidi alle società**

immobiliari di gestione e alle holding.

La presenza di una capogruppo porta con sé, spesso, l'adesione al **consolidato fiscale nazionale** con la conseguente possibilità di compensare le perdite e gli utili dei soggetti aderenti.

In questo modo **si evita un riporto indefinito delle perdite fiscali** maturate nell'esercizio. Ma vi è di più. Se due società aderenti al consolidato si **fondono, non è nemmeno necessario superare il test di vitalità e del patrimonio netto** previsto dall'[articolo 172, comma 7, Tuir](#).

Anche questi sono **vantaggi fiscali**, non vi è dubbio.

Un aspetto di interesse, inoltre, è sicuramente connesso alla **possibilità di conferire le partecipazioni nella holding al fine di beneficiare della pex** in occasione della cessione delle stesse.

L'impostazione è stata avallata dalla [risposta ad istanza di interpello n. 199/2021](#).

Anche in questo caso **non si tratta di un vantaggio fiscale**, atteso che la tassazione in capo alle persone fisiche interverrà **successivamente**, quando la società distribuirà i dividendi.

Forse, a ben vedere, i **vantaggi fiscali della holding sono soprattutto sul piano delle imposte indirette**.

Il **conferimento delle partecipazioni di società operative nella holding**, sfruttando il regime del realizzo controllato nel rispetto dei vari requisiti, determina generalmente un **patrimonio della conferitaria inferiore a quello della conferita** e ciò è importante ai fini dell'**imposta di successione e donazione**, dove la base imponibile è rappresentata dal valore del patrimonio netto contabile e non da quello effettivo. Ovviamente si deve sempre aver riguardo alla **questione dell'abuso del diritto**; tuttavia lo **Studio del Notariato n. 29-2021/T** pare essere **molto permissivo al riguardo**.